

Dichiarazione



Dichiarazione relativa al pacchetto sui servizi digitali e alla strategia per i dati adottata il 18 novembre 2021

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la dichiarazione seguente

Dal novembre 2020 la Commissione europea ha presentato diverse proposte legislative nell'ambito delle sue strategie digitali e per i dati, in particolare la legge sui servizi digitali, la legge sui mercati digitali, l'atto sulla governance dei dati e il regolamento su un approccio europeo all'intelligenza artificiale. Una quinta proposta per una "legge sui dati" dovrebbe essere presentata a breve, nel quadro delle numerose iniziative annunciate nella strategia europea per i dati¹.

La proposta intende facilitare l'uso e la condivisione ulteriori dei dati (personali) tra un numero maggiore di soggetti pubblici e privati nell'ambito dell'"economia dei dati", promuovere l'uso di tecnologie specifiche come i Big Data e l'intelligenza artificiale ("IA") e regolamentare le piattaforme online e i gatekeeper. Il trattamento dei dati personali è o sarà un'attività centrale dei soggetti, dei modelli aziendali e delle tecnologie disciplinati dalle proposte. L'effetto combinato dell'adozione e dell'attuazione delle proposte avrà pertanto notevoli conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

L'EDPB e il GEPD hanno già emesso pareri congiunti in merito all'atto sulla governance dei dati² e al regolamento sull'intelligenza artificiale. Il GEPD ha emesso pareri relativi alla strategia europea per i dati, alla legge sui mercati digitali e alla legge sui servizi digitali³. I pareri evidenziano una serie di

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final).

² L'EDPB ha pubblicato inoltre la dichiarazione 05/2021 relativa all'atto sulla governance dei dati alla luce degli sviluppi legislativi.

³ Il GEPD ha emesso inoltre un parere preliminare relativo allo spazio europeo dei dati sanitari. Nell'allegato della presente dichiarazione figura una rassegna dei pareri e delle dichiarazioni emessi dall'EDPB e dal GEPD.

problematiche e formulano raccomandazioni per rendere le proposte maggiormente conformi alla legislazione vigente nell'Unione in materia di protezione dei dati. L'EDPB si rammarica del fatto che finora numerose raccomandazioni non siano state prese in adeguata considerazione dai colegislatori⁴.

Con la presente dichiarazione l'EDPB richiama l'attenzione su alcune problematiche generali ed esorta i colegislatori ad adottare misure decisive. Tali problematiche si suddividono in tre categorie: 1) mancanza di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, 2) controllo frammentato e 3) rischi di incoerenze.

L'EDPB ritiene che, in assenza di ulteriori modifiche, le proposte avranno effetti negativi sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone e determineranno una notevole incertezza giuridica che potrebbe compromettere il quadro giuridico attuale e futuro. Pertanto le proposte potrebbero non riuscire a creare le condizioni per l'innovazione e la crescita economica previste dalle proposte stesse.

1. MANCANZA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELLE PERSONE

Nelle proposte sono state compiute scelte che potrebbero avere conseguenze permanenti sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone e della società nel suo complesso. Sebbene in generale le proposte intendano mitigare rischi di varia natura, l'EDPB nutre serie preoccupazioni in merito ad alcune scelte effettuate e ritiene che i diritti e le libertà fondamentali delle persone necessitino di una maggiore protezione. Di seguito alcuni esempi specifici:

- La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale consentirebbe l'uso di **sistemi di IA che utilizzano dati biometrici (come il riconoscimento facciale) per classificare le persone in categorie specifiche in base all'appartenenza etnica, al genere, all'orientamento politico o sessuale** o ad altri elementi di discriminazione vietati, oppure l'uso di sistemi di IA la cui validità scientifica non è dimostrata o che sono in conflitto diretto con i valori fondamentali dell'UE⁵. L'EDPB ritiene che nell'UE tali sistemi dovrebbero essere vietati e invita i colegislatori a inserire tale divieto nel regolamento sull'intelligenza artificiale. L'EDPB ritiene inoltre che l'uso dell'IA per **dedurre le emozioni di una persona fisica** sia del tutto inopportuno e debba essere vietato, ad eccezione di alcuni casi ben specificati, ossia per finalità sanitarie o di ricerca, nel rispetto di garanzie, condizioni e limiti adeguati⁶.
- Nella stessa ottica, date le notevoli conseguenze negative per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, l'EDPB ribadisce che il regolamento sull'intelligenza artificiale **dovrebbe includere il divieto di utilizzare l'IA per il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane in spazi accessibili al pubblico**, come ad esempio i volti, ma anche l'andatura, le

⁴ Le problematiche evidenziate nella presente dichiarazione riguardano il testo iniziale delle proposte elaborato dalla Commissione e non fanno riferimento ad alcuna posizione successiva del Parlamento europeo o del Consiglio dell'Unione europea, salvo esplicita indicazione contraria.

⁵ Ad esempio, il poligrafo, allegato III, punto 6, lettera b), e punto 7, lettera a), del regolamento sull'intelligenza artificiale. Parere congiunto EDPB-GEPD relativo al regolamento sull'intelligenza artificiale, paragrafo 32.

⁶ Parere congiunto EDPB-GEPD relativo al regolamento sull'intelligenza artificiale, paragrafo 35.

impronte digitali, il DNA, la voce, le sequenze di battute su tastiera e altri segnali biometrici o comportamentali, in qualsiasi contesto⁷. Attualmente la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale consente, in determinati casi, l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale, in spazi accessibili al pubblico, a fini di attività di contrasto⁸. L'EDPB accoglie con favore la risoluzione del Parlamento europeo recentemente adottata, in cui sono evidenziati i rischi significativi⁹.

- L'EDPB ritiene inoltre che la legge sui servizi digitali debba **disciplinare in modo più rigoroso la pubblicità mirata online**, privilegiando forme di pubblicità meno invasive che non richiedono un tracciamento dell'interazione degli utenti con i contenuti, ed esorta i legislatori a prendere in considerazione un'eliminazione graduale che porti a un **divieto di pubblicità mirata basata sul tracciamento pervasivo**¹⁰ e a vietare totalmente la profilazione dei minori.
- L'EDPB raccomanda di introdurre, sia nella legge sui servizi digitali che nella legge sui mercati digitali, **requisiti di interoperabilità** per promuovere un ambiente digitale più aperto alla concorrenza, in modo tale che le persone possano scegliere più facilmente i servizi che offrono una migliore protezione della vita privata e dei dati¹¹.

2. CONTROLLO FRAMMENTATO

Tutte le proposte prevedono l'istituzione di autorità di controllo e di nuove strutture europee di cooperazione tra tali autorità ("comitati europei")¹². Sebbene il trattamento dei dati personali sia fondamentale per le attività disciplinate dalle proposte, le autorità di controllo della protezione dei dati non sono designate come le principali autorità competenti. L'EDPB ricorda che, per quanto riguarda la protezione e la libera circolazione dei dati personali, l'articolo 16, paragrafo 2, TFUE e l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta stabiliscono che il controllo del trattamento dei dati personali sia affidato ad autorità indipendenti per la protezione dei dati¹³.

⁷ Parere congiunto EDPB-GEPD sul regolamento sull'intelligenza artificiale, paragrafo 32.

⁸ Specificato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento sull'intelligenza artificiale.

⁹ Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale, (2020/2016(INI)).

¹⁰ Cfr. anche il parere del GEPD relativo alla legge sui servizi digitali, paragrafi 69 e 70, e la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online (2020/2019(INL)), paragrafo 15.

¹¹ Cfr. anche il parere del GEPD sulla legge sui servizi digitali, paragrafi 84 e 85, e il parere del GEPD sulla legge sui mercati digitali, paragrafi 37 e 38.

¹² Il comitato consultivo per i mercati digitali nella legge sui mercati digitali, il comitato europeo per i servizi digitali nella legge sui servizi digitali, il comitato europeo per l'intelligenza artificiale nel regolamento sull'intelligenza artificiale, il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati nell'atto sulla governance dei dati.

¹³ Cfr. la dichiarazione 05/2021 dell'EDPB relativa all'atto sulla governance dei dati alla luce degli sviluppi legislativi, pag. 3; il parere congiunto EDPB-GEPD relativo al regolamento sull'intelligenza artificiale, pag. 14.

Inoltre l'EDPB esprime seria preoccupazione per il fatto che le proposte non stabiliscano chiaramente in che modo i nuovi organismi di controllo (e i comitati europei che li accompagnano) debbano collaborare con le autorità di controllo in materia di protezione dei dati (e con l'EDPB). In particolare le proposte non affrontano adeguatamente le situazioni di potenziale sovrapposizione di competenze o di mancata consultazione su questioni di interesse reciproco. In tal modo si **rischia di costituire strutture di controllo parallele** in cui diverse autorità competenti vigilano sugli stessi soggetti in merito alle stesse attività (di trattamento) **senza una cooperazione strutturata** tra di loro.

Esempi specifici

- La proposta di legge sui servizi digitali impone alle autorità competenti di vigilare sui **sistemi di raccomandazione**¹⁴ delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (che spesso comportano la profilazione degli interessati ai sensi del GDPR) come pure sulle misure adottate per **valutare e attenuare i rischi sistemici, compreso il rischio per il diritto alla vita privata**¹⁵. La stessa proposta contiene anche disposizioni sui **codici di condotta** che possono riguardare il trattamento dei dati personali¹⁶. Tuttavia non impone alle autorità competenti di consultare formalmente l'EDPB o i suoi membri né di collaborare con loro. Questo comporta il rischio che siano emanati orientamenti contrastanti o persino che le azioni delle autorità di controllo volte a far rispettare la normativa abbiano risultati diversi.
- La proposta di atto sulla governance dei dati definisce **nuove tipologie di fornitori di servizi e di organizzazioni** che trattano grandi quantità di dati potenzialmente sensibili, in particolare i servizi di intermediazione per i dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati. Tuttavia **il regime di "controllo" applicabile a tali soggetti è quasi dichiarativo e in quanto tale non fornisce una protezione sufficiente agli interessati**¹⁷, poiché si limita alla verifica da parte dell'autorità competente del soddisfacimento dei requisiti (principalmente formali)¹⁸, che deve avvenire entro un termine molto breve¹⁹.
- La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale stabilisce **un sistema di certificazione e codici di condotta** per i sistemi di IA ad alto rischio, ma non è chiaro se e come tali certificati e codici possano interfacciarsi con i requisiti previsti dal GDPR²⁰. Ciò potrebbe portare a situazioni in cui i sistemi di IA, pur essendo certificati (marcatura CE) a norma del regolamento

¹⁴ Articolo 29 della legge sui servizi digitali.

¹⁵ In particolare nel contesto dell'articolo 27 (individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti e delle migliori pratiche per attenuare tali rischi), che fa riferimento all'articolo 26, compreso l'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 35 e 36 della legge sui servizi digitali (codici di condotta).

¹⁶ Cfr. articoli 35 e 36 della legge sui servizi digitali.

¹⁷ Cfr. il parere congiunto EDPB-GEPD sull'atto sulla governance dei dati, paragrafi 136, 140, 151, 155, 175, 180, 191.

¹⁸ Stabiliti, rispettivamente, dall'articolo 11 dell'atto sulla governance dei dati, per i fornitori di servizi di condivisione dei dati, e dagli articoli da 16 a 19, per le organizzazioni per l'altruismo dei dati.

¹⁹ Una settimana dalla data della notifica, per i fornitori di servizi di condivisione dei dati (articolo 10, paragrafo 7, dell'atto sulla governance dei dati); dodici settimane dalla data di presentazione della domanda per le organizzazioni per l'altruismo dei dati (articolo 17, paragrafo 5, dell'atto per la governance dei dati).

²⁰ Cfr. parere congiunto EDPB-GEPD relativo al regolamento sull'intelligenza artificiale, paragrafo 74.

sull'intelligenza artificiale per essere immessi sul mercato o messi in servizio, non sono conformi alle norme e ai principi della protezione dei dati (in particolare la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita)²¹. La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale inoltre non contiene alcun riferimento a meccanismi di monitoraggio (obbligatorî) per i codici di condotta, intesi a verificare che i fornitori di sistemi di IA non ad alto rischio si conformino alle rispettive disposizioni²².

- La proposta di legge sui mercati digitali impone ai gatekeeper di agevolare l'esercizio della **portabilità dei dati** in linea con il GDPR e di fornire, a determinate condizioni, l'**accesso ai dati**, compresi i dati personali, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e i), e i dati anonimizzati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), senza fornire una base giuridica chiara per il trattamento dei dati personali o prevedere un obbligo di consultazione e cooperazione tra un'autorità competente designata a norma della legge sui mercati digitali e l'autorità competente in materia di protezione dei dati quando tali autorità vigilano sul rispetto delle anzidette disposizioni della legge sui mercati digitali.

Al fine di garantire la complementarità della sorveglianza e rafforzare la certezza giuridica, l'EDPB raccomanda vivamente che ciascuna delle proposte menzioni chiaramente le autorità di controllo della protezione dei dati tra le autorità competenti con cui si svolgerà la cooperazione. Inoltre ciascuna proposta dovrebbe **indicare una base giuridica esplicita per lo scambio delle informazioni necessarie a una cooperazione efficace e individuare le circostanze in cui la cooperazione dovrebbe avvenire**. Le proposte dovrebbero consentire alle autorità di controllo competenti previste da ciascuna proposta di **condividere le informazioni** ottenute nel contesto di eventuali audit e indagini riguardanti il trattamento dei dati personali con le autorità preposte alla protezione dei dati, su richiesta o di propria iniziativa²³. L'EDPB sottolinea la necessità di garantire che le autorità di controllo della protezione dei dati dispongano di **risorse sufficienti** per svolgere tali compiti supplementari.

3. RISCHI DI INCOERENZE

Tutte le proposte intendono disciplinare tecnologie o attività che comportano il trattamento di dati personali. Di per sé, il quadro esistente in materia di protezione dei dati è pienamente applicabile. Il testo operativo delle proposte può tuttavia, in alcuni casi, **creare ambiguità** rispetto all'applicabilità di tale quadro. I colegislatori dovrebbero risolvere eventuali ambiguità **per garantire** la certezza giuridica e rafforzare la coerenza con il quadro vigente in materia di protezione dei dati, al fine di garantirne l'effettiva applicazione. In ogni caso, le proposte **dovrebbero indicare chiaramente che non pregiudicano né inficiano l'applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati e garantire che tali norme prevalgano** ogniqualvolta siano trattati dati personali²⁴.

²¹ Cfr. parere congiunto EDPB-GEPD relativo al regolamento sull'intelligenza artificiale, paragrafo 76.

²² Cfr. parere congiunto EDPB-GEPD relativo al regolamento sull'intelligenza artificiale, paragrafo 79.

²³ Cfr. anche il parere del GEPD sulla legge sui servizi digitali, paragrafi 87 - 89, e il parere del GEPD sulla legge sui mercati digitali, paragrafi 39 - 41.

²⁴ Conformemente ai diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta e dall'articolo 16 TFUE.

Inoltre alcune disposizioni usano la stessa terminologia del GDPR o della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, senza un riferimento esplicito alla legislazione summenzionata. Ciò rischia di incidere sull'interpretazione dei concetti fondamentali del GDPR (come le nozioni di "consenso" o di "interessato")²⁵. Vi è inoltre il rischio che alcune disposizioni possano essere interpretate in chiave di scostamento dal GDPR o dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza, alcune disposizioni **potrebbero essere facilmente interpretate in modo non conforme al quadro giuridico esistente e generare, quindi, incertezza giuridica.**

Esempi specifici

- La proposta di legge sui servizi digitali impone ai prestatori di servizi di **offrire agli utenti almeno un'opzione per ricevere raccomandazioni sui contenuti che non comporti l'uso della profilazione**²⁶. Tuttavia il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita richiede che i sistemi che offrono tali raccomandazioni non si basino sulla profilazione *per impostazione predefinita*²⁷.
- In molti casi la **base giuridica** per il trattamento dei dati personali non risulta chiara dal testo giuridico delle proposte. Per esempio nella proposta di atto per la governance dei dati non vi è chiarezza circa il riutilizzo dei dati personali detenuti da soggetti pubblici²⁸. La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale specifica che il regolamento non deve essere inteso come un fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali, pur affermando contemporaneamente che i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio "*possono trattare categorie particolari di dati personali*" per garantire il monitoraggio, il rilevamento e la correzione delle distorsioni, e richiede ulteriori tutele per tale trattamento²⁹.
- La (parziale) **sovrapposizione terminologica** in presenza di significati chiaramente diversi, come nel caso dei "servizi di intermediazione online" nella proposta di legge sui mercati digitali e dei "servizi di intermediazione di dati" nella proposta di atto per la governance dei dati, crea confusione e ostacola la chiarezza complessiva delle proposte.
- Uno dei principali motivi di preoccupazione per quanto riguarda la proposta di atto per la governance dei dati sta nel fatto che le disposizioni non specificano a sufficienza **se si riferiscono a dati non personali, a dati personali o a entrambi**, né che in caso di "insiemi di dati misti" si applica il GDPR. In questa situazione non è chiaro che il quadro per la protezione dei dati rimarrebbe applicabile ogniquale volta vi sia trattamento dei dati personali né in quali circostanze debbano essere presi in considerazione rischi specifici per la reidentificazione di dati personali anonimizzati³⁰. Questa ambiguità può generare confusione, ad esempio, in

²⁵ L'EDPB accoglie con favore il fatto che, nel mandato del Consiglio relativo all'atto per la governance dei dati, adottato il 24 settembre 2021, le nozioni di "consenso" e di "interessato" siano state allineate ai requisiti in materia di consenso del GDPR.

²⁶ Articolo 29 della legge sui servizi digitali.

²⁷ Cfr. il parere del GEPD relativo alla legge sui servizi digitali, paragrafo 73.

²⁸ Articolo 5, paragrafo 6, dell'atto per la governance dei dati.

²⁹ Articolo 10, paragrafo 5, del regolamento sull'intelligenza artificiale.

³⁰ Cfr. il parere congiunto EDPB-GEPD relativo all'atto sulla governance dei dati, pag. 16.

merito all'obbligo di individuare una base giuridica a norma del GDPR (il che vale per tutti i trattamenti di dati personali che rientrano nel suo ambito di applicazione)³¹.

Prospettive future

L'EDPB è consapevole del fatto che una delle iniziative fondamentali della strategia europea per i dati è la creazione di **spazi comuni europei di dati** in settori strategici e ambiti di interesse pubblico, ad esempio il settore della salute ("spazio europeo dei dati sanitari"). Nel parere congiunto relativo all'atto sulla governance dei dati, l'EDPB e il GEPD hanno già sottolineato che qualsiasi proposta futura, come **la legge sui dati**, tale da influire sul trattamento dei dati personali, deve garantire e sostenere il rispetto e l'applicazione dell'*acquis* dell'UE in materia di protezione dei dati personali³².

Al momento della stesura della presente dichiarazione, l'obiettivo e il contenuto delle proposte per una legge sui dati o per lo spazio europeo dei dati sanitari non sono ancora disponibili. È chiaro tuttavia che entrambe le iniziative mireranno ad aumentare l'accesso e il riutilizzo dei dati (personali) ai fini della condivisione dei dati tra soggetti pubblici e privati.

Nella stessa ottica l'EDPB invita pertanto la Commissione a evitare ambiguità nelle nuove proposte per garantire la certezza giuridica e la coerenza con l'attuale quadro di protezione dei dati, al fine di garantirne l'effettiva applicazione. In ogni caso, **le proposte dovrebbero indicare chiaramente che non pregiudicano né inficiano l'applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati e garantire che tali norme prevalgano ogniquale volta siano trattati dati personali**³³.

Inoltre, tenendo conto delle particolari sfide poste da una maggiore condivisione dei dati, l'EDPB chiede che le prossime proposte legislative riguardanti gli spazi europei di dati e la legge sui dati definiscano fin dall'inizio **garanzie specifiche in materia di protezione dei dati** che assicurino un livello elevato di protezione dei dati, tenendo conto, se necessario, del trattamento di categorie particolari di dati, come i dati sanitari. Definendo in modo esplicito tali garanzie a monte, si può garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali ed evitare potenziali incertezze giuridiche.

Oltre alle problematiche generali di cui sopra, l'EDPB desidera sottolineare:

i) la **natura inalienabile** del diritto alla protezione dei dati personali quale diritto indisponibile di **ciascuna persona fisica**, sancito dall'articolo 16, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 8 della Carta³⁴;

ii) la necessità di includere **garanzie specifiche per assicurare il rispetto di tutti i principi di protezione dei dati**, in particolare **la minimizzazione dei dati, la limitazione delle finalità e la trasparenza**. Tra le garanzie pertinenti vi sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'indicazione specifica delle categorie di dati che possono essere trattati, le finalità per cui i dati possono essere trattati, gli interessati coinvolti, i soggetti con cui i dati personali possono essere condivisi e i periodi di conservazione. È necessario prestare particolare attenzione alle garanzie per il trattamento a **fini di ricerca scientifica**, garantendo una **gestione dei dati lecita, responsabile ed etica**, per esempio

³¹ Cfr. i paragrafi da 47 a 56 del parere congiunto EDPB-GEPD relativo all'atto sulla governance dei dati che sottolineano l'incertezza giuridica riguardo alla base giuridica per il trattamento dei dati personali.

³² Parere congiunto EDPB- GEPD relativo all'atto sulla governance dei dati, paragrafo 19.

³³ Conformemente ai diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta e dall'articolo 16 TFUE.

³⁴ Dichiarazione EDPB relativa all'atto sulla governance dei dati alla luce degli sviluppi legislativi, pagina 4.

attraverso i **requisiti di verifica preliminare** applicabili ai ricercatori che avranno accesso a grandi quantità di dati personali potenzialmente sensibili³⁵;

iii) l'importanza dell'obbligo di **protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita**, che è di particolare rilievo nel contesto degli "**oggetti connessi**" (ad esempio, internet delle cose e internet dei corpi³⁶), alla luce dei rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati³⁷.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

³⁵ Cfr. ad esempio le condizioni stabilite all'articolo 31, paragrafi 4 e 5, della legge sui servizi digitali.

³⁶ Cfr. la valutazione d'impatto iniziale sulla legge sui dati che, a pagina 6, fa riferimento a *elettrodomestici intelligenti, dispositivi indossabili e assistenti domestici*, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-&-amended-rules-on-the-legal-protection-of-databases_it.

³⁷ Cfr. il parere 8/2014, del gruppo di lavoro "articolo 29" per la protezione dei dati, sui recenti sviluppi nel campo dell'internet delle cose, pag. da 6, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp223_it.pdf.

ALLEGATO: Elenco dei pareri e delle dichiarazioni precedenti adottati dall'EDPB e dal GEPD

-) Parere congiunto EDPB-GEPD 03/2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati), adottato l'11 marzo 2021, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-032021-proposal_it
-) Dichiarazione 05/2021 dell'EDPB relativa all'atto sulla governance dei dati alla luce degli sviluppi legislativi, adottata il 19 maggio 2021, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-08/edpb_statementondga_19052021_it.pdf
-) Parere congiunto EDPB-GEPD 05/2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), adottato il 18 giugno 2021, disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_it
-) Parere 01/2021 del GEPD sulla proposta di legge sui servizi digitali, adottato il 10 febbraio 2021, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/digital-services-act_en
-) Parere 02/2021 del GEPD sulla proposta di legge sui mercati digitali, adottato il 10 febbraio 2021, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/digital-services-act_en
-) Parere 03/2020 del GEPD sulla strategia europea per i dati, adottato il 16 giugno 2020, disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/20-06-16_opinion_data_strategy_en.pdf
-) Parere preliminare 8/2020 del GEPD sullo spazio europeo dei dati sanitari, adottato il 17 novembre 2020, disponibile all'indirizzo https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/20-11-17_preliminary_opinion_european_health_data_space_en.pdf.